



Informativa per la clientela di studio
del 02/11/2016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO

La Legge n. 221/2015, c.d. "Collegato Ambientale" ha previsto a favore delle imprese che **effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto** su beni e strutture produttive ubicate in Italia un credito d'imposta pari al **50% delle spese sostenute** per i predetti interventi.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sono state rese note le modalità operative di tale agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto dall'1.1 al 31.12.2016.



Per la fruizione del credito **non rilevano natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile** adottato.

SPESE AGEVOLABILI

Il credito in esame riguarda:

*"gli interventi di **rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, **dell'amianto** presente in **coperture e manufatti di beni e strutture produttive** ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro".*



Risultano agevolabili anche le spese di consulenza professionale e delle perizie tecniche nel **limite del 10% della spesa complessiva sostenuta**, e comunque non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica.

Nello specifico il credito è riconosciuto per la rimozione e lo smaltimento di:

- lastre di amianto piane o ondulate;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Il suddetto credito d'imposta:

- è riconosciuto in misura **pari al 50% delle spese sostenute** per gli interventi sopra descritti effettuati dall'1.1 al 31.12.2016 a condizione che la spesa complessivamente sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia **almeno pari a € 20.000**. Per ogni impresa l'agevolazione spetta nel limite di spesa di € 400.000;
- è alternativo e non cumulabile *"in relazione a medesime voci di spesa"* con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale / regionale / comunitaria;
- è subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina *"de minimis"* di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.



Va evidenziato che le spese di considerano **sostenute in base al principio di competenza** e l'effettivo sostenimento delle stesse deve **risultare da un'apposita dichiarazione** rilasciata:

- dal presidente del Collegio sindacale;
- da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro;
- dal responsabile di un CAF.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati al riconoscimento del credito devono presentare al Ministero dell'Ambiente, dal **16.11.2016** al **31.3.2017**, un'apposita domanda mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it. (a tal fine **rileva l'ordine di presentazione** delle domande).

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, vanno specificati i seguenti elementi:

- costo complessivo degli interventi;
- ammontare delle singole spese agevolabili;
- ammontare del credito d'imposta richiesto;
- mancato utilizzo di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Nello specifico, la domanda va altresì corredata, a pena di esclusione, da:

- piano di lavoro del progetto di bonifica presentato alla competente ASL;
- comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori / attività relativi al piano di lavori già approvato contenente la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nell'ipotesi di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall'ASL;
- attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

RIPARTIZIONE / UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo** e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude il relativo utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (mod. UNICO 2017).



La prima quota annuale è **utilizzabile a decorrere dall'1.1.2017**, esclusivamente in compensazione con il mod. F24 da presentare tramite Entratel / Fisconline.

Distinti saluti